



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **29**
del
31/05/2022

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160 DEL 27.12.2019- APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVO TESTO

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala consiliare in Sala Consiliare, convocato in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	RENZI ROMINA	Presidente del Consiglio	X	
2	NENCINI EMMANUELE	Vice Presidente	X	
3	SCARDIGLI SIMONE	Consigliere		X
4	CINCI ELIA	Consigliere	X	
5	LOMBARDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	SCARDIGLI CRISTINA	Consigliere	X	
7	BRACALI ELIA	Consigliere	X	
8	MIGLIORINI ARIANNA	Consigliere	X	
9	GIOVANNONI LORIANA	Consigliere		X
10	LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA	Consigliere		X
11	CECCHERINI FEDERICA	Consigliere		X
12	ORSI LIDO	Consigliere	X	
13	BARTALINI ELISA	Consigliere		X
14	BALDINI DAMIANO	Consigliere		X
15	PALAZZO ELISEO	Consigliere		X
16	GIANNONI STEFANO	Consigliere	X	
17	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
			10	7

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, BAGNI BENEDETTA, DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA

Scrutatori:

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione C.C. n. 2 del 17.02.2021 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla legge 160 del 27.12.2019.

Visto:

L'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

La legge 160 del 27 dicembre 2019;

Visto in particolare il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Preso atto che l'ente, al fine di definire una corretta misura della sanzione amministrativa di cui alla lettera h) comma 831 dell'art. 1 della legge 160/2019, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, in ottemperanza all'articolo 50 del D.Lgs 449/97, prevede disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, compresa la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3 comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662, in quanto compatibili;

Il DM del 24 dicembre 2021 che stabilisce "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

Il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2022;

Rilevata l'opportunità di integrare e modificare alcuni articoli del regolamento in oggetto e precisamente:

- di rettificare, a causa di un refuso, la lettera a) comma 4 dell'art. 1 sostituendo le parole *nove anni* in *sette anni*, come di seguito evidenziato:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a **sette anni**, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- di aggiungere all'articolo 16 il comma 7 al fine di stabilire l'importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il canone, come di seguito evidenziato:

7. Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad € 5,00.

- di modificare i commi 3 e 5 dell'articolo 19, relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di tardivo o omesso pagamento dei canoni, come di seguito evidenziato:

3. Sulle somme non versate o versate parzialmente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30% mentre sulle somme versate tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 10%, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il contribuente che non ha tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente la posizione con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, ~~anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981~~, non sana la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

- di aggiungere all'articolo 20 comma 1 la lettera g), al fine di uniformare i vari capi del regolamento in oggetto, come di seguito evidenziato:

g) La Giunta Comunale, annualmente, potrà stabilire agevolazioni e riduzioni del canone in caso di eventi eccezionali, da adottare con proprio atto e dandone adeguata motivazione.

- di aggiungere all'articolo 30 il comma 2, al fine di stabilire l'importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il canone, come di seguito evidenziato:

2. Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad € 5,00.

- di modificare i commi 3 e 5 dell'articolo 33, relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di tardivo o omesso pagamento dei canoni, come di seguito evidenziato:

3. Sulle somme non versate o versate parzialmente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30% mentre sulle somme versate tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 10%, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il contribuente che non ha tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente la posizione con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, ~~anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981~~, non sana l'affissione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

- di aggiungere all'articolo 39 il comma 9, al fine di semplificare il procedimento relativo alle occupazioni svolte dai soggetti di cui all'articolo 57, comma 1 lettere l) e p), per il posizionamento di "banchini" come di seguito riportato:

9. Per le occupazioni realizzate mediante posizionamento di "banchini" da parte dei soggetti di cui all'articolo 57, comma 1 lettere l) e p), le prescrizioni tecniche/nulla osta da parte degli Uffici competenti si ritengono già acquisiti qualora l'area richiesta sia ricompresa tra le postazioni individuate da apposito provvedimento amministrativo. Al fine di garantire la rotazione dei richiedenti, le richieste di concessione non possono essere presentate con un anticipo superiore a 30 giorni.

- di aggiungere all'articolo 42 il comma 2, al fine di uniformare la durata delle concessioni o autorizzazioni per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo a quella dei passi carrabili per una gestione più snella e funzionale, come di seguito evidenziato:

2. E' determinata in anni 20 la durata degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. Tale disciplina si applica anche alle concessioni in essere all'01.01.2021.

- di aggiungere all'articolo 46 comma 2 primo periodo la frase di seguito evidenziata, al fine di una gestione più snella e funzionale dell'iter relativo alle autorizzazioni di passi carrabili e di occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo. Fanno eccezione le concessioni e le autorizzazioni di passi carrabili e di occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo che, alla scadenza, sono rinnovate d'ufficio per altri 20 anni, salvo disdetta del concessionario.

- di modificare la lettera p) del comma 1 dell'articolo 57, alla luce del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017), al fine di ampliare la tipologia dei destinatari di esenzione oltre che per i soggetti senza scopo di lucro per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, come di seguito evidenziato:

p- le occupazioni temporanee effettuate dai soggetti iscritti al RUNTS e da altri soggetti senza scopo di lucro per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- di aggiungere all'art. 57 comma 1 la lettera q) comprendente l'esenzione dei passi carrabili di cui all'art. 1 comma 833 lettera q) della L. 160/2019, come di seguito evidenziato:

q- i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

- di aggiungere all'articolo 58 il comma 7 al fine di stabilire l'importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il canone, come di seguito evidenziato:

7. Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad € 5,00.

- di aggiungere all'articolo 59 il comma 4 al fine di stabilire l'importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il canone, come di seguito evidenziato:

4. Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad € 5,00.

- di modificare i commi 3 e 5 dell'articolo 62, relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di tardivo o omesso pagamento dei canoni, come di seguito evidenziato:

3. Sulle somme non versate o versate parzialmente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30% mentre sulle somme versate tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 10%, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il contribuente che non ha tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente la posizione con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, ~~anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981~~, non sana l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

- di aggiungere all'articolo 71 il comma 7, al fine di uniformare i vari capi del regolamento in oggetto, come di seguito evidenziato:

7. La Giunta Comunale, annualmente, potrà stabilire agevolazioni e riduzioni del canone in caso di eventi eccezionali, da adottare con proprio atto e dandone adeguata motivazione.

- di aggiungere all'articolo 71 il comma 8, al fine stabilire l'importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il canone

8. Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad € 5,00.

- di modificare i commi 3 e 5 dell'articolo 74, relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di tardivo o omesso pagamento dei canoni, come di seguito evidenziato:

3. Sulle somme non versate o versate parzialmente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30% mentre sulle somme versate tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 10%, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il contribuente che non ha tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente la posizione con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, ~~anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981~~, non sana l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

VISTA la proposta di modifica al vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale che si articola nei seguenti punti principali:

CAPO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO II: ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO III: PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV: OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO V: CANONE MERCATALE

RITENUTO opportuno procedere ad approvare le suddette modifiche al Regolamento del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2022.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione proprie delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- il DM del 24 dicembre 2021 che stabilisce “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2022;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Alla luce di quanto sopra esposto,

Visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti 10

Votanti 10

favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 2 (Nencini ; Giannoni)

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla Legge 160/2019 come illustrate in premessa e conseguentemente il nuovo testo che allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di disciplina del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Quindi il Consiglio comunale, con separata ed espressa votazione con il seguente esito:

Presenti 10

Votanti 10

favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 2 (Nencini ; Giannoni)

PRENDE ATTO

del mancato raggiungimento del quorum per deliberare la immediata eseguibilità del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Romina Renzi

Il Segretario comunale
Dott. Danilo D'Aco